59/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60693** del ruolo generale;

proposti da

- **PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE**, in persona del Procuratore regionale – *appellante*;
- **DEMICHELIS Roberto** (c.f. DMCRRT53C16H355H), nato a Rivoli (TO) il 16.03.1953, residente a Carmagnola (TO), alla via De Gasperi, n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio de Francesco (c.f.

DFRFRZ78D16L219O) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 63, nonché domiciliato in via telematica presso l'indirizzo pec: fabriziodefrancesco@pec.ordineavvocatitorino.it presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni del procedimento - *appellante incidentale*;

nei confronti di

- **BERTONI Lucio** (c.f. BRTLCU40P19L219J), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sarzotti, (c.f. SRZBRN63T04L219X, pec: brunosarzotti@pec.ordineavvocatitorino.it) con studio in Torino, Corso Re Umberto, n. 27 - *appellato*;
- **BONA Basilio** (c.f. BNOBSL48E27L219B), residente in Torino, via Luciano Manara, n. 12/bis, deceduto in data 25.11.2023, costituito per il tramite degli eredi **BONA FRANCESCA** (c.f. BNOFNC83A51L219N) e **BONA LUCA** (c.f. BNOLCU79M08L219F), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Sarzotti, (c.f.SRZBRN63T04L219X, pec: brunosarzotti@pec.ordineavvocatitorino .it) con studio in Torino, Corso Re Umberto, n. 27 - *appellati*;
- **BONIS Sergio** (c.f. BNSSRG49H17L219S), rappresentato e difeso, salvo successiva revoca e rinuncia al mandato, dall'Avv. Alessandra Carozzo (c.f. CRZLSN55P62L219V, pec: alessandracarozzo@pec.ordineavvocatitorino .it) – *appellato*;
- **CAPITANIO Claudio** (c.f. CPTCLD57B08L219Q), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (c.f. MRNCLL63H23F205J, pec carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e Roberto Serventi (c.f.

SRVRRT81D05B111V, pec robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, n. 21 - *appellato*;

- **CECCHETTI Piero** (c.f. CCCPRI42A01L219P), rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro dagli Avv. Massimo Bellardi (c.f. BLLMSM67C30C722E, pec: massimobellardi@pec.ordineavvocatitorino .it), Francesca Dealessi (c.f. DLSFNC64A55L219D, pec: francescadealessi@pec.ordineavvocatitorino.it) ed Anna Casavecchia (c.f. CSVNNA66E58L219C, pec annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino. it), tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 43 - *appellato*;
- **CORONA Vincenzo** (c.f. CRNVCN54L24F104X), residente a Buttigliera Alta (TO), via Torrazza, n. 21, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Mario Fezia, pec: mariofezia@pec.ordineavvocatitorino.it – *appellato non costituito***;**
- **DEALESSANDRI Tommaso** (c.f. DLSTMS49F18C487G), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Eugenio Comba, (c.f. CMBMGN65M19L219Z pec: marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso, (c.f. CHSMTT78E30L219P, pec: matteochiosso@pec.ordineavvocati torino.it) con studio a Torino in via Luigi Mercantini, n. 6; - *appellato*;
- **FERRERO Sergio** (c.f. FRRSRG46R16B960I), rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Lirosi (c.f. LRSNTN61E04G288P, pec: antonio.lirosi@pec.gop.it) e Luca Jeantet (c.f. JNTLCU76A06L219F, pec: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), con studio in Roma, alla via

Quattro Fontane, n. 20; - *appellato;*

- **GABARDI Adalgiso** (c.f. GBRDGS54C21Z133P), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Bellardi (c.f. BLLMSM67C30C722E, pec: massimobellardi@pec.ordineavvocatitorino.it), Francesca Dealessi (c.f. DLSFNC64A55L219D, pec: francescadealessi@pec.ordineavvocatitorino .it) ed Anna Casavecchia (c.f. CSVNNA66E58L219C, pec annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino.it), tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 43 - *appellato;*
- **GRANITO Giovanni Battista** (c.f. GRNGNN56R25I954U), residente in Torino, via San Giovanni Bosco, n. 104 - *appellato non costituito*;
- **MAURO Vito** (c.f. MRAVTI42M12D372G), rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dal Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin (c.f. CVLRRT59E29E379L, pec: robertocavalloperin@pec.ordineavvocati torino.it) e dall'avv. Nicola Bottero (c.f. BTTNCL75B22L219Z, pec: nicolabottero@pec.ordineavvocatitorino.com), elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Torino, Corso Regio Parco, n. 2,- *appellato*;
- **MORA Renzo** (c.f. MRORNZ53E18E177Z), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Eugenio Comba, (c.f. CMBMGN65M19L219Z pec: marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso, (c.f. CHSMTT78E30L219P, pec: matteochiosso@pec.ordineavvocati torino.it) con studio a Torino in via Luigi Mercantini, n. 6; - *appellato*;
- **PAGELLA Gian Piero** (c.f. PGLGPR43A05A117F), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Bellardi (c.f. BLLMSM67C30C722E, pec:

massimobellardi@pec.ordineavvocatitorino.it), Francesca Dealessi (c.f. DLSFNC64A55L219D, pec: francescadealessi@pec.ordineavvocati torino.it) ed Anna Casavecchia (c.f. CSVNNA66E58L219C, pec annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino.it), tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 43 - *appellato*;

- **PERONE Renato** (c.f. PRNRNT42M12L219N), residente in Moncalieri (TO), via Giovanni Segantini, n. 58/*bis*, rappresentato e difeso in primo grado dagli Avv. Giovanni Luca Serino, pec: giovannilucaserino@pec.ordineavvocatitorino.it e Alessia Petra Beccuti, pec: alessiapetrabeccuti@pec.ordineavvocatitorino.it - *appellato non costituito;*
- **PRESUTTI Gianfranco** (c.f. PRSGFR61M08L219D), rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Merani (c.f. MRNCLL63H23F205J, pec carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it), Roberto Serventi (c.f. SRVRRT81D05B111V, pec robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it), e Cristina Zaccaria (c.f. ZCCCST65C69L219X, pec: cristinazaccaria@pec.ordineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Torino, Galleria Enzo Tortora, n. 21 - *appellato*;
- **RESSI Gianfranco** (c.f. RSSGFR44S27D278W), rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Anna Grande (c.f. GRNCNN74B60L219X, pec: avv.katja.grande@cnfpec.it) elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Torino, C.so Matteotti, n. 31 – *appellato;*

- **RUSPINI Piero** (c.f. RSPPRI41H09L219Q), residente in Torino, via Luigi Cibrario n.12, rappresentato e difeso in primo grado dagli Avv. Alice Merletti, pec: alicemerletti@pec.it ed Elena Alfero, pec: elenaalfero@pec.ordineavvocatitorino.it - *appellato non costituito;*
- **VOGOGNA Sergio** (c.f. VGGSRG61B17L219F), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Patrick Perna (c.f. PRNFNC81D05G273C, pec: francescopatrickperna@pec.ordineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Liguori & Perna in Torino, via Corte d'Appello, n. 7/16 – *appellato;*

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 6/2023, depositata il 18 gennaio 2023;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 20 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Serena Scippa, il relatore Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Bruno Sarzotti per Bertoni, Bona Francesca e Bona Luca; l'Avv. Roberto Serventi per Capitanio, Presutti e, su delega dell'Avv. Catia Anna Grande, per Ressi; l'Avv. Anselmo Carlevaro, su delega scritta dell'Avv. Massimo Bellardi, per Cecchetti, Gabardi, Pagella; l'Avv. Matteo Chiosso per Dealessandri e Mora; l'Avv. Fabrizio De Francesco per Demichelis; l'Avv. Antonio Lirosi per Ferrero; l'Avv. Nicola Bottero e il Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin per Mauro; l'Avv. Francesco Patrick Perna per Vogogna, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Antongiulio Martina. Assente Bonis Sergio. Non costituiti Corona Vincenzo, Granito Giovanni Battista, Perone Renato e Ruspini Piero.

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione del 17.07.2021 la Procura contabile chiamava in giudizio ventuno convenuti: il Presidente (Mauro), l'amministratore delegato (Perone), i componenti del consiglio di amministrazione (Bertoni, Bona, Corona, Demichelis, Ferrero, Granito, Morfino Luca, Morfino Giuseppe, Ressi, Ruspini, Vogogna) nonché il Presidente e i componenti del collegio sindacale (Pagella, Cecchetti e Gabardi) del Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e della Automazione (società consortile per azioni C.S.E.A.); il Vicesindaco del Comune di Torino *p.t.* (Dealessandri); il Direttore *p.t.* della Direzione Partecipazioni Comunali del Comune di Torino (Mora); i dirigenti *p.t.* della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di Torino (Bonis e Presutti); l'amministratore della società controllata C.S.E.A. MED s.c.r.l. (Capitanio), per sentirli condannare al risarcimento del danno, arrecato ai Comuni di Torino, Chieri e Cuorgné, alla Provincia di Torino, a Finpiemonte s.p.a. (società della Regione Piemonte) e alla Regione Piemonte.

La Procura individuava quattro distinte voci di danno, consistenti in:

a) **compensi indebitamenti erogati** agli **organi di governance** di C.S.E.A.: **€ 738.166,72** relativi alle somme percepite dall'amministratore delegato (Perone); € **146.007,91** per i compensi complessivamente erogati: al Presidente (Mauro € 45.000,00) e ai componenti del CdA (Ruspini € 19.257,91; Ferrero € 13.500,00; De Michelis € 19.500,00; Corona, Granito, Vogogna, Bona, Bertoni € 9.750,00 cadauno); complessivi **€ 216.559,17** per i compensi percepiti dal Presidente (Pagella € 108.381,39) e dai componenti del collegio sindacale (Gabardi

€ 53.912,23 e Cecchetti € 54.265,55);

b) **danno da dispersione del patrimonio pubblico**, a sua volta, distinto in due sotto voci di danno in: **€ 37.000,00,** corrispondenti al valore delle quote di acquisto da parte delle amministrazioni danneggiate (b1) e **€ 1.694.430,00,** in correlazione agli importi delle insinuazioni al passivo dei Comuni di Torino, Chieri e Cuorgnè (b2);

c) **danno relativo a finanziamenti e contributi, fraudolentemente ottenuti,** per progetti imprenditoriali non avviati o incompleti o a fronte di domande di sovvenzione illegittime con allegata documentazione non veritiera finalizzata all'appropriazione di risorse pubbliche per **€ 478.468,28**;

d) **danno arrecato a Finpiemonte s.p.a.** (società della Regione Piemonte), pari alle restituzioni da questa effettuate, in virtù delle garanzie date, nei confronti delle banche ed istituti di credito che avevano finanziato C.S.E.A. per **€ 427.248,17**.

Nella prospettazione attorea, il danno veniva attribuito:

- al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; in via principale, a titolo di dolo eventuale, in concorso con l'amministratore delegato di C.S.E.A. - Renato Perone; in via subordinata, a titolo di colpa grave e, in via ulteriormente subordinata, in via sussidiaria, quanto al fallimento di C.S.E.A;
- ai controllori comunali (al Vicesindaco, al Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali e ai Dirigenti di Divisione Lavoro del Comune di Torino) in via sussidiaria, a titolo di colpa grave.

La vicenda traeva origine da una segnalazione della Procura della Repubblica di Torino, acquisita dalla Procura contabile in data 22 febbraio 2013, per avere il GIP presso il Tribunale Penale di Torino disposto gli arresti domiciliari dell'amministratore delegato di C.S.E.A. (Perone) per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con aggravio del dissesto da falso in bilancio, per il fallimento di C.S.E.A. (dichiarata fallita il 13 aprile 2012) e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-*ter* cod. pen).

In sede penale, all'esito dei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione, con sentenza n. 1350 del 25 luglio 2016, annullava in parte (per il reato di omesso versamento di ritenute certificate - di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74/2000 con riferimento agli anni 2008 e 2010, per intervenuta *abolitio criminis*, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) la sentenza della Corte di appello n. 2568, depositata il 5 ottobre 2015, di condanna dell'amministratore delegato del Consorzio (Perone). La sentenza confermava la condanna dello stesso Perone per i restanti reati di bancarotta e di truffa aggravata ai danni dello Stato, rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino la sola determinazione del trattamento sanzionatorio a carico del medesimo.

II. Con rito abbreviato, la posizione di Morfino Giuseppe e Morfino Luca, componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, veniva definita con sentenze n. 188/2022 e n. 189/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte a seguito dell'avvenuto tempestivo pagamento della somma dovuta in favore dei Comuni di Torino, Chieri e Cuorgné, della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), di Finpiemonte s.p.a. e della Regione Piemonte.

III. Con sentenza n. 6/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

accoglimento parziale delle richieste della Procura erariale;

- dichiarava inammissibile la citazione ex art. 67, comma 2, c.g.c. nei confronti dei componenti del collegio sindacale di C.S.E.A. (Pagella Gian Piero, Cecchetti Piero e Gabardi Adalgiso) per omessa audizione degli stessi;
- dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice ordinario sulla domanda proposta da parte attrice riguardante tutte le poste di danno, fatta eccezione per quella riguardante il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie per € 37.000,00;
- rigettava, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea per questa ultima sotto voce di danno, da dispersione del patrimonio pubblico, per **€** 37.000,00.

A fondamento del rilevato difetto di giurisdizione, la sentenza di prime cure rilevava che "*dagli atti versati in giudizio non risulta che vi sia stato un affidamento a C.S.E.A. di un pubblico servizio con vincolo d'adempimento di uno specifico programma di attività, né risulta che l'attività di C.S.E.A. sia stata mai preceduta dall'approvazione del Consiglio comunale della Città di Torino che imponesse un programma per C.S.E.A. da seguire e da cui conseguisse l'erogazione di fondi in capo a C.S.E.A*.", assumendo, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di servizio con la P.A., che "*non è sufficiente la mera elargizione di un contributo pubblico … essendo necessario un assoggettamento dell'ente privato all'organizzazione pubblica, in cui il percettore di finanziamenti pubblici operi in difformità dal*

programma definito dall'ente pubblico".

Riguardo "*ai profili di danno, azionati dalla Procura, riguardanti: i finanziamenti e contributi percepiti dalle pubbliche amministrazioni e da Finpiemonte per le restituzioni effettuate alle banche e agli istituti di credito, gli emolumenti percepiti dagli Amministratori e dai Sindaci di C.S.E.A., nonché gli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare"*, la sentenza, muovendo dalla considerazione che la forma consortile di C.S.E.A. non muta la natura imprenditoriale della società, riteneva che non fosse ravvisabile la giurisdizione della Corte dei conti, in assenza, nella specie, tanto degli elementi caratteristici di una società *in house*, quanto della sussistenza di un rapporto di servizio tra ente pubblico e società, quanto, infine, di profili di danno arrecati direttamente al patrimonio dell'ente pubblico.

Al contrario, riconosceva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione detenuto dalle amministrazioni pubbliche (quantificato in € 37.000,00), trattandosi di danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all'intervenuto fallimento della società; danno, che, tuttavia, veniva dichiarato prescritto, nel presupposto che il *dies a quo* cominciasse a decorrere "*dal momento di sicura consapevolezza in capo alla P.A. dell'insolvenza di C.S.E.A. e del conseguente asserito danno (assemblea straordinaria di nomina dei liquidatori tenutasi in data 7 marzo 2012) o comunque dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento del Tribunale di Torino del 13 aprile 2012*" .

IV. Avverso la sentenza di prime cure la Procura regionale per il Piemonte ha interposto

appello**,** notificato il 13 marzo 2023, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) "*Violazione e falsa applicazione dell'art.67 C.G.C.; difetto di motivazione; errata lettura delle deduzioni scritte dei convenuti; irritualità della richiesta di audizione dei convenuti Cecchetti, Gabardi e Pagella*";

2) "*Omessa pronuncia con riferimento alle posizioni dei dirigenti comunali; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, coma 3 c.g.c.; difetto di motivazione quanto alla mancata differenziazione delle posizioni dei convenuti, unitariamente travolte dalla declaratoria di difetto di giurisdizione; error in iudicando quanto alla mancata valutazione delle peculiarità delle posizioni dei dipendenti pubblici comunali*", assumendo che il difetto di giurisdizione nei confronti di C.S.E.A. non avrebbe potuto coprire anche gli aspetti della mancata vigilanza da parte dei dirigenti e funzionari comunali in ordine alle plurime, reiterate ed inveterate condotte produttive di danno erariale poste in essere. Ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione conclusiva sul Consorzio C.S.E.A., redatta dalla Commissione Consiliare d'indagine del Comune di Torino (inviata dalla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti), definiva il ruolo svolto dai dirigenti di settore.

3) "*Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giurisdizione della Corte dei conti sui beneficiari di sussidi, contributi e pubbliche sovvenzioni; violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 13, 15 e 17 del C.G.C.; mancata lettura di documenti posti dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria; travisamento dei fatti; mancata valutazione delle sentenze penali di condanna, passate in giudicato, anche per il delitto di*

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" sotto il profilo dello sviamento dalle finalità perseguite, dei giudicati formatisi in sede penale, del vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado e dell'intervenuta distrazione dei finanziamenti pubblici erogati per attività imprenditoriali e formative dal fine pubblico cui erano destinati, nel presupposto che sussiste la giurisdizione contabile quando il soggetto, pur se estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una data attività della pubblica amministrazione. La Procura appellante ha richiamato, a tal riguardo, ampia giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti non rileva la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione in forza di una convenzione. Ha osservato che, nel caso di specie, l'affidamento di attività formative al Consorzio è avvenuto sulla base di una convenzione sottoscritta dalla Città di Torino e che l'importo delle spese andava debitamente rendicontato dalla società.

4) "*Fondamento della giurisdizione quanto alla illegittima percezione di compensi da parte di Perone, dei componenti del consiglio di amministrazione e di quelli dei collegi sindacali di C.S.E.A., nonché agli importi delle insinuazioni al passivo delle amministrazioni danneggiate*". Secondo parte appellante la decisione di primo grado sarebbe errata per una molteplicità di considerazioni. Innanzitutto, per l'irrilevanza ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, dell'assoggettabilità a fallimento

della società, posto che la società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento, in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 della Legge Fallimentare. In secondo luogo, sostenendo la giurisdizione contabile anche per l'azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società, a favore della quale il contributo pubblico è stato erogato, ma direttamente di chi (amministratore) ha distratto le somme oggetto del finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione. In proposito, ha enucleato indici significativi, desumibili dallo statuto del consorzio, che possono fare ritenere la società mista consortile C.S.E.A. un soggetto comunque assoggettato al controllo analogo dei soci pubblici ed, *in primis*, dal Comune e dalla Provincia di Torino e, comunque, inquadrabile come organismo di diritto pubblico.

5) "*Violazione dell'art. 651 cod. proc. pen., quanto alla omissione dell'utilizzo della sentenza penale di condanna per i fatti contestati nel giudizio di responsabilità amministrativa*" per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto del giudicato formatosi in sede penale, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

6) "*Errata individuazione dell'amministrazione danneggiata; travisamento della domanda e del petitum; errata lettura delle conclusioni e delle richieste risarcitorie della domanda; violazione e falsa applicazione degli artt.1, 13, 15, 17, 86, lett. d) e 95 C.G.C. e 5 e 37 C.P.C.*";

7) "*Mancata valutazione degli scopi di C.S.E.A. ai fini della qualificazione della stessa quale organismo di diritto pubblico; errata e falsa applicazione*

delle disposizioni statutarie";

8) "*Erronea lettura dei principi di diritto affermati dalle SS.UU. della Corte di cassazione; violazione del divieto di interpretazione di principi di diritto del giudice regolatore*", in quanto il danno è in capo alle amministrazioni partecipanti a C.S.E.A., le quali sovvenzionavano annualmente la stessa e alla quale assegnavano risorse straordinarie, poi oggetto dei fatti distrattivi.

9) "*Travisamento dei fatti e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta prescrizione*", tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione con specifico riferimento al convenuto Giovanni Granito (rimasto contumace nel giudizio di primo grado) nonché, per altro verso, dell'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione per effetto della costituzione in mora trasmessa dal Comune di Torino ad aprile 2017 ai convenuti Dealessandri, Pagella, Gabardi, Cecchetti e Mauro; della costituzione di parte civile delle amministrazioni nel processo penale; dell'intervento in seno alla procedura concorsuale C.S.E.A. delle medesime amministrazioni; della implicita ammissione di responsabilità operata da Bertoni in sede fallimentare con la composizione transattiva e definitiva della sua posizione in uno con il versamento della somma di € 150.000,00, concordata con il Fallimento C.S.E.A.; per altro verso ancora, la circostanza per cui, in forza di quanto disposto dall'art. 1292 cod. civ., l'atto di interruzione assunto dal creditore nei confronti anche solo di un condebitore solidale, estenderebbe l'effetto interruttivo anche nei confronti degli altri debitori.

10) "*Mancata valutazione della definizione ex art.130 C.G.C. da parte di due convenuti; violazione degli artt.3 e 111 Cost.; lesione del diritto di difesa dei*

convenuti che sono stati ammessi al rito abbreviato", osservando che in altra vicenda la stessa Sezione si era interrogata già in sede di giudizio abbreviato sulla sussistenza della giurisdizione contabile con ordinanza n. 18 del 2021.

La Procura territoriale in conclusione ha richiesto, in via principale, la riforma della sentenza di prime cure con l'accoglimento dell'originaria domanda e, in subordine, di rimettere la causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, lett.a) c.g.c..

V. Demichelis, componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. dall'ottobre 2001 al 4 novembre 2011, ha proposto appello incidentale (notificato il 12 maggio 2023 e depositato il 7 giugno 2023) chiedendo, previo rigetto dell'appello principale proposto dalla Procura, l'accoglimento dell'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, la condanna alle spese del giudizio in suo favore; di confermare nel resto la sentenza di primo grado, con vittoria, in ogni caso, delle spese. In relazione all'atto di appello principale, ha sostenuto, in via preliminare, l'inammissibilità del sesto, del settimo, dell'ottavo e del decimo motivo d'appello - relativi all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, alla qualificazione di C.S.E.A. come organismo di diritto pubblico, alla ritenuta erronea lettura dei principi di diritto affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione e alla asserita rilevanza per la decisione impugnata dell'avvenuta definizione del giudizio nei confronti di due componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio - per non avere l'appellante individuato un capo specifico della decisione oggetto di impugnativa, né precisato come andrebbe modificata la decisione sul punto ai sensi dell'art. 190, comma 2, lett. a) e b) c.g.c..

Con riferimento al primo e al secondo motivo di gravame, riguardanti la

posizione dei componenti del collegio sindacale e dei dipendenti pubblici comunali, ha asserito che essi appaiono rivolti a contestare capi e punti della sentenza che non riguardano la posizione dello stesso Demichelis, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. dall'ottobre 2001 al 4 novembre 2011.

Riguardo ai restanti motivi di impugnativa, assumeva che è pacifico che la mera percezione del contributo non sia sufficiente a integrare la sussistenza di un rapporto di servizio tra il beneficiario delle erogazioni e la pubblica amministrazione, in assenza di una programmazione vincolante per la società e che in ogni caso non è altrimenti ravvisabile nel caso di specie la giurisdizione della Corte dei conti in ragione della natura puramente imprenditoriale della società, non potendo la stessa essere neanche qualificata come società *in house*. Nel riproporre le eccezioni in punto di giurisdizione e prescrizione, lo stesso ribadiva l'insussistenza del danno erariale per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, censurando l'avvenuta compensazione delle spese, considerata la complessità dell'intera vicenda e lo sforzo difensivo sotteso alle questioni trattate, prospettando l'incostituzionalità dell'art. 31, comma 3, c.g.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 1, della Costituzione.

VI. Si sono costituiti gli appellati di seguito indicati, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo di grado nei seguenti termini.

- **Bertoni,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. **dal 1995 al 28 luglio 2010**, ha ribadito il difetto di giurisdizione, evidenziando che in sede penale l'accertamento è stato nei suoi confronti totalmente assolutorio e che deve essere esclusa ogni estensione automatica di responsabilità a tutti gli amministratori.

- gli eredi di **Bona,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. **dal 1993 al 28 luglio 2010**, hanno chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei loro confronti, considerato che l'eventuale trasmissione agli eredi del (presunto) debito del dante causa presuppone il previo accertamento che il *de cuius* si sia arricchito illecitamente e, di conseguenza, che gli eredi abbiano tratto giovamento da tale condotta; hanno eccepito, altresì, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, comunque, l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate.
- **Bonis,** dirigente della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di Torino **da gennaio 2006 a gennaio 2009,** contestando ogni avversaria richiesta, si è costituito in giudizio, a mezzo dello stesso difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado e gli ha poi revocato il mandato.
- **Capitanio,** amministratore della società controllata C.S.E.A. MED s.c.a.r.l., ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in relazione all'evidenziato difetto di giurisdizione e alla intervenuta prescrizione; ha ribadito la propria estraneità alla vicenda rispetto a chi ha effettivamente gestito C.S.E.A., non essendo stato provato alcun concorso; lamenta, infine, un'errata quantificazione del danno nei suoi confronti. Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione contabile rispetto all'oggetto di causa, chiedeva di rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado per la definizione nel merito della vicenda.
- **Demichelis,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. **dall'ottobre 2001 al 4 novembre 2011**, ha insistito nelle eccezioni di difetto di

giurisdizione e prescrizione.

- **Ferrero,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. **dal 1995 al 7 marzo 2012**, ha evidenziato l'intervenuta archiviazione penale nei suoi confronti, richiamando quanto sostenuto dal PM penale e confermato dal GIP nel decreto di archiviazione e cioè che le azioni poste in essere dagli organi delegati hanno fatto sì che gli organi non delegati non potessero accorgersi degli atti distrattivi. Ha riproposto l'eccezione di *litis transacta* per insinuazione al passivo dei creditori, contestando l'estensione, in ragione del dolo, a tutti i convenuti, degli atti interruttivi della prescrizione. A tal riguardo, evidenziava che la transazione è datata più di cinque anni avanti l'invito a dedurre e che nel 2009 Ferrero, a causa di malattia, ha cessato l'attività lavorativa non percependo più compensi.
- **Mauro,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A, **dal 1998 al 7 marzo 2012**, ha eccepito che C.S.E.A. non è una società legale di diritto speciale, né una società *in house*; che il patteggiamento non implica alcuna ammissione di colpa e che il procedimento penale nei suoi confronti si è concluso con una sentenza di patteggiamento su un reato colposo, quale è quello della bancarotta semplice, con esclusione di elementi di volontarietà che avrebbero invece qualificato la contestazione di bancarotta fraudolenta; che seppure formalmente assegnatario di specifiche deleghe d'amministrazione, lo stesso non ha mai avuto l'opportunità di esercitarle in concreto, poiché ogni compito d'amministrazione in quegli anni era svolto dall'amministratore delegato (Perone); che le stesse pretese definite in sede transattiva non possono essere riprodotte in sede contabile. Ha anche lui ribadito l'eccezione di

prescrizione, contestando l'efficacia interruttiva: della costituzione in mora, inviata dal Comune di Torino, a distanza di oltre cinque anni dall'assemblea straordinaria di nomina dei liquidatori, tenutasi in data 7 marzo 2012 nella consapevolezza in capo al Comune medesimo dell'insolvenza di C.S.E.A. e del conseguente asserito danno; della costituzione di parte civile delle amministrazioni nell'ambito del correlato procedimento penale; delle istanze di ammissione al passivo fallimentare presentate dalle stesse amministrazioni, trattandosi di atto fatto ad altro titolo per il pagamento di un credito. In conclusione, chiedeva la conferma della sentenza di prime cure con l'ammissione, in via istruttoria, della prova per testi.

- **Ressi,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. **dal 1995 fino al 7 marzo 2012**, ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'intervenuta prescrizione, oltre che nell'assenza di responsabilità.
- **Vogogna,** componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A., **dall'ottobre 2001 al 4 novembre 2011**, ha anche lui insistito nel difetto di giurisdizione e nella prescrizione, evidenziando di essere privo di delega e nozioni contabili.
- **Pagella, Cecchetti e Gabardi**, nella loro veste di Presidente e di componenti del Collegio Sindacale, hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado riguardo all'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata audizione, evidenziando come la Procura si fosse limitata ad affermare in modo generico il mancato controllo da parte del Collegio sindacale per non avere essi effettuato il dovuto controllo sulla gestione della società, senza indicare quale comportamento avrebbe evitato gli atti distrattivi.

- **Mora,** in qualità di Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali del Comune di Torino, **dal 2007 al 30 aprile 2015**, e **Dealessandri,** Vicesindaco del Comune di Torino, con delega alle Partecipazioni Comunali, **dal 2007 al 15 luglio 2013**, hanno sottolineato il ruolo assolutamente marginale rivestito nell'ambito della vicenda fallimentare del C.S.E.A. e circoscritto esclusivamente nell'avere il primo rilasciato il parere di regolarità tecnica a supporto dell'approvazione da parte dell'allora Giunta comunale dello schema della cd. lettera di *patronage,* allo scopo di rafforzare l'allora esistente linea di credito in favore del Consorzio. In conclusione, hanno chiesto la conferma della sentenza di prima istanza e in subordine, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2, del Codice di rito.
- **Presutti,** dirigente della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di Torino **da febbraio 2009 a dicembre 2012,** ha escluso la sussistenza di condotta dolosa.

VII. **Corona, Granito, Perone e Ruspini**, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

VIII. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito per le conclusioni in atti, come risulta da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. *In limine litis,* va disposta, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la riunione dell'appello principale, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte e dell'appello incidentale, proposto da Demichelis Roberto, avverso la stessa

sentenza.

2. Sempre in via preliminare, va dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c., la contumacia di Corona Vincenzo, Granito Giovanni Battista, Perone Renato e Ruspini Piero, stante la regolarità delle notificazioni degli atti di appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 178 e segg. c.g.c. (cfr. documenti attestanti le avvenute notificazioni presenti in atti).

3. Preliminarmente, va anche chiarita la posizione di Bonis Sergio, costituitosi in giudizio, in data 8 novembre 2023, a mezzo dello stesso procuratore, che lo aveva difeso nel giudizio di primo grado, al quale questa Sezione ha notificato, in data 9 ottobre 2024, il decreto di fissazione dell'odierna udienza. Successivamente alla costituzione in giudizio, Bonis ha revocato il mandato al difensore, che, a sua volta, ha rinunciato al mandato in data 11 novembre 2024 e non si è presentato all'odierna udienza.

L'art. 85 c.p.c. stabilisce che "*La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore*".

Ebbene, nel caso di specie, la revoca del mandato è avvenuta dopo che Bonis si era costituito nel presente giudizio, prima, comunque, dell'odierna udienza, senza che Bonis abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che la revoca della procura da parte del cliente, al pari della rinunzia al mandato, non fa perdere al procuratore revocato (o rinunziante) lo *ius postulandi* e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d.

perpetuatio dell'ufficio di difensore la revoca, così come la rinunzia, non hanno efficacia alcuna nel processo e non determinano la relativa interruzione, fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (Cass., 18 ottobre 2019, n. 26614).

Sul punto, sempre la Cassazione distingue tra *ius postulandi* attivo e passivo, sicché il difensore conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, pur non essendo più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio (Cass. 20 maggio 2013, n. 12249).

La revoca da parte del cliente e la rinuncia al mandato dell'avvocato non producono effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore; al tempo stesso, il difensore non è tenuto al deposito di scritti defensionali o a partecipare a udienze successive (Cass. 11 dicembre 2019, n. 50004).

Per altro verso, è indubbio che la revoca della procura e la rinuncia al mandato non incidono sull'attività processuale che sia stata già svolta.

Sicché, Bonis, regolarmente costituito in giudizio, risulta semplicemente assente.

4. Definite in questi termini le questioni preliminari, connaturate al presente giudizio di appello, va ora esaminato l'atto di gravame promosso, in via principale, dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte.

Con plurimi ed articolati motivi di impugnativa, l'Ufficio di Procura lamenta

l'erroneità della sentenza di primo grado, ribadendo la sussistenza della giurisdizione contabile per tutte le fattispecie di danno in contestazione, negata dal primo Giudice, affinché venga accolta l'originaria domanda o, in subordine, il gravame con conseguente rimessione al primo Giudice, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a), del Codice di rito.

Senza affrontare il merito delle questioni, la sentenza di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di C.S.E.A. (Pagella, Cecchetti e Gabardi) nonché il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice ordinario in relazione all'intero impianto accusatorio promosso dal pubblico ministero contabile (voci di danno sub a), b2), c) e d) dell'atto di citazione), nei confronti, indifferentemente, di tutti i soggetti coinvolti, senza distinguere la posizione di chi ricopriva un ruolo pubblico (Vicesindaco, Direttore e dirigenti del Comune di Torino) e di chi risultava amministratore di C.S.E.A. o della società da questi controllata (C.S.E.A. MED). Al tempo stesso, la sentenza ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente su una sottovoce di danno (quella sub b1), riguardante il danno da dispersione del patrimonio pubblico, in misura pari al valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie (€ 37.000,00), per la quale ha, comunque, dichiarato l'avvenuta prescrizione dell'azione.

Ritiene il Collegio che le determinazioni assunte dal Giudice di prime cure prestino il fianco ad alcune delle censure mosse nell'atto di appello del Procuratore Regionale e che quest'ultimo debba essere accolto per le considerazioni di seguito esposte.

In primo luogo per quel che riguarda i dipendenti (Mora, Bonis e Presutti) e gli

amministratori pubblici (Dealessandri), posto che il dichiarato difetto di giurisdizione non avrebbe dovuto riguardare anche gli aspetti relativi alle condotte a loro contestate.

Rientra infatti nella giurisdizione della Corte dei conti l'azione di responsabilità per danno arrecato da amministratori e pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) in ragione del rapporto di servizio e funzionale con la pubblica amministrazione.

In correlazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione, la sentenza piemontese ha accomunato le poste di danno indicate nell'atto di citazione e individuato (a pag. 23):

- una prima fattispecie di danno, relativa a finanziamenti e contributi percepiti dalle pubbliche amministrazioni (*corrispondente alla voce sub c) dell'atto di citazione*) e da Finpiemonte s.p.a. per le restituzioni effettuate alle banche e agli istituti di credito (*in correlazione con la voce sub d) dell'atto di citazione*);
- un'altra fattispecie riguardante il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dagli emolumenti percepiti dagli Amministratori e dai Sindaci di C.S.E.A. (*correlato alla voce sub a) dell'atto di citazione*) e dagli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare di C.S.E.A. (*corrispondente alla voce sub b2 dell'atto di citazione*);
- un'ulteriore fattispecie di danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie (*corrispondente alla voce sub b1 dell'atto di citazione*).

Riguardo alla prima e alla seconda fattispecie di danno (concernenti, la prima, le sub voci c) e d) e la seconda le voci sub a) e sub b2) dell'atto di citazione), la sentenza ha negato la giurisdizione contabile; ha riconosciuto, invece, la sussistenza della giurisdizione contabile sull'ultimo profilo danno (corrispondente alla voce sub b1) dell'atto di citazione), trattandosi di danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all'intervenuto fallimento della società.

In particolare, per la prima fattispecie, la sentenza ha ritenuto non sussistente la giurisdizione contabile, in quanto "*dagli atti versati in giudizio non risulta che vi sia stato di un affidamento a C.S.E.A. di un pubblico servizio con vincolo d'adempimento di uno specifico programma di attività, né risulta che l'attività di C.S.E.A. sia stata mai preceduta dall'approvazione del Consiglio comunale della Città di Torino che imponesse un programma per C.S.E.A. da seguire e da cui conseguisse l'erogazione di fondi in capo a C.S.E.A*." (pag. 23), assumendo, poi, che ai fini dell'instaurazione di un rapporto di servizio con la P.A. "*non è sufficiente la mera elargizione di un contributo pubblico ... essendo necessario un assoggettamento dell'ente privato all'organizzazione pubblica, in cui il percettore di finanziamenti pubblici operi in difformità dal programma definito dall'ente pubblico*" (pag. 24).

Le allegazioni presenti in atti contraddicono quanto sopra riportato.

Proprio dagli atti versati in giudizio risulta che il Consiglio comunale della Città di Torino ha, dapprima, approvato, su proposta della Giunta, con deliberazione n. 356/96 del 21 ottobre 1996 (All. 9 di sub all.2 appendice B a risposta GdF a richiesta istruttoria, depositata nel giudizio di primo grado in data 22/07/2021, codice

meccanografico n. 960577/23), il documento "*Linee per la riorganizzazione dei Centri di Formazione Professionale della città di Torino*", per poi affidare a C.S.E.A., previo esperimento di gara pubblica, finalizzata alla scelta del concessionario, il servizio di formazione professionale cittadino per la durata di 10 anni, passando da una gestione "*diretta*" del servizio ad una gestione "*in concessione*" con atto stipulato nel maggio del 1997.

Erra, dunque, la sentenza di primo grado, laddove afferma che il servizio di formazione professionale cittadino, affidato a C.S.E.A., non prevedesse alcun vincolo d'adempimento di uno specifico "programma" di attività, o che l'attività di C.S.E.A. non sia stata mai preceduta dall'approvazione del Consiglio comunale della Città di Torino, che imponesse un "programma" per C.S.E.A. da seguire e da cui conseguisse l'erogazione di fondi in capo al Consorzio.

Il documento che racchiude le "*Linee guida per la riorganizzazione del servizio di formazione professionale*", approvato e allegato alla deliberazione consiliare n. 356 del 21 ottobre 1996, "*contiene la descrizione delle attività in corso di realizzazione*" e "*definisce gli obiettivi e gli indirizzi che la città intende adottare per la ristrutturazione degli attuali centri di formazione*", ponendo, in tal modo, a C.S.E.A., unitamente a una serie di delibere, determinazioni dirigenziali e disciplinari (tutti presenti in atti in allegato alle relazioni della Guardia di Finanza), precisi vincoli d'adempimento su specifici "programmi" di attività, obblighi di rendicontazione anche in relazione alla messa a disposizione al Consorzio, da parte del Comune, dei Centri di formazione, all'utilizzo dei beni mobili in essi contenuti e al personale comunale transitato in C.S.E.A..

Al contempo, la stessa deliberazione del 21 ottobre 1996 definisce l'attribuzione

di fondi in capo a C.S.E.A., approvando l'erogazione dei contributi previsti in convenzione e impegnando dal 1997 al 2001 le somme necessarie con imputazione ai corrispondenti capitoli di bilancio comunali, dedicati ai "*Contributi per la gestione dei Centri di formazione*".

La vicenda viene così a coprire un arco temporale, durante il quale è, in via di principio, ravvisabile, *ratione temporis*, il coinvolgimento e il radicamento della giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori del Consorzio, fatti salvi, in ogni caso, gli effetti dell'eventuale decorso dei termini di prescrizione dell'azione.

Né si può ritenere che la ridefinizione dei rapporti tra la Città di Torino e C.S.E.A., per effetto della successiva deliberazione del 2007, abbia potuto incidere o modificare il "programma" di attività affidato a C.S.E.A..

La deliberazione comunale del 24 aprile 2007 (All. 9 di sub all.2 appendice B sopra richiamato, codice meccanografico n. 2322/23) approva lo schema di convenzione per il rinnovo con C.S.E.A. della stessa convenzione a decorrere dal 1° maggio 2007 per la durata di 10 anni, rinviando ad una successiva determinazione dirigenziale "*la quantificazione e l'impegno della spesa per la messa a disposizione del personale dipendente C.S.E.A*.".

Anche qui, è il soggetto pubblico che definisce "*il programma*" di attività e il sistema di contribuzione destinato a C.S.E.A. per lo svolgimento di specifiche attività, radicando, *ratione temporis*, la giurisdizione della Corte dei conti.

Dalla documentazione presente in atti e dallo statuto societario del Consorzio risulta, infatti, che C.S.E.A. era una società consortile per azioni a partecipazione mista - pubblica e privata – operante "*fin dai primi anni '80 nel settore elettronico,*

dell'informatica e della robotica di un certo numero di piccole e medie aziende, svolgendo una attività commerciale e promozionale a favore dei soci e dando vita ad una collaborazione tra soci e realtà industriali, per poi divenire dal 1995 struttura di formazione di amministrazioni pubbliche" (pag. 24 della sentenza piemontese), il cui oggetto sociale prevedeva, essenzialmente, per quanto riguarda i rapporti con le amministrazioni pubbliche, lo svolgimento di "*attività formative*" connessi agli ambiti di intervento della società (art. 4 Statuto) e che la stessa sia, poi, fallita, a seguito di una gestione non oculata e, in parte, distrattiva e truffaldina, come accertato in sede penale con sentenza oramai definitiva.

Il sistema, così elaborato nel tempo, per l'erogazione dei contributi in capo a C.S.E.A., prevedeva una contribuzione pubblica, attuativa di un "*programma*", finalizzato alla formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, che detenevano, in qualità di socie, una partecipazione pari a circa il 33 per cento, del capitale societario, e che contribuivano in concreto alla gestione del Consorzio con conferimenti in denaro e mezzi strumentali, mediante l'attribuzione di contributi e la messa a disposizione di locali e personale.

Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile e dell'instaurazione di un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche di fatto, tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica, è bene ricordare che per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della S.C., la giurisdizione della Corte dei conti, di cui agli artt. 13 e 52 del r.d. 1214 del 1934, si radica in tutti i casi in cui la condotta del beneficiario di finanziamenti pubblici abbia violato il "programma**",** imposto dalla P.A, deviando dalle finalità indicate, a causa di un'indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione delle risorse

pubbliche assegnate (Cass. SS.UU. n. 5019/2010; n. 9963/2010).

In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei conti - con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubblico allo scopo determinato dalla P.A., il rapporto tra Ente erogante e soggetto beneficiario non si esaurisce nella mera destinazione delle somme, bensì si configura quale espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della P.A., cosicché, ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte, incida negativamente sulla realizzazione del "programma" imposto dalla P.A. con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalla finalità pubblica perseguita, egli procura un danno all'Ente pubblico del quale deve rispondere dinanzi al Giudice contabile. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, così, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un soggetto privato - alla natura del danno e degli scopi perseguiti anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico (Cass. SS.UU., ord. n. 4511/2006; SS.UU. n. 20434/2009).

Ne consegue che l'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta fraudolenta o di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del "programma" della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio; di tal ché, la responsabilità amministrativa attinge anche

coloro che intrattengano con la società un rapporto organico o di servizio, vale a dire, una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato (Cass. SS.UU. n. 295/2013; SS.UU. 11229/2014).

Sicché, il percettore dei fondi pubblici risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. SS.UU. 1774/2013). Inoltre, poiché il beneficiario concorre alla realizzazione del "programma" della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico "*... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati*"; e ciò in quanto "*nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati*" (Cass. S.U. n. 3310/2014; n. 8676/2019).

Non è dirimente, infatti, la circostanza che il soggetto chiamato a rispondere sia una società consortile a partecipazione mista, pubblica e privata, come il C.S.E.A., giacché, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo ed il soggetto privato il quale, inserendosi nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e disponendo della somma erogata in modo diverso da quello programmato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. SS.UU. 23897/2015; n. 18991/2017; SS.UU. n. 24858/2019, 32418/2021).

Per quanto di ragione, proprio con riferimento alle poste di danno di cui alle lettere c) e d) dell'atto di citazione, è pacifico ed incontroverso che debba trovare applicazione il principio per il quale ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il soggetto – pubblico o privato - che lo riceve si instaura un rapporto di servizio (Cass., SS.UU. n. 11184/2018), sicché tanto il soggetto pubblico che con la propria condotta abbia agevolato o non impedito l'indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione delle risorse pubbliche, quanto il percettore del contributo o del finanziamento rispondono per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustrino lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., SS.UU. n. 1775/2013; SS.UU. n. 2287/2014; SS.UU. n. 1515/2016; SS.UU. n. 21297/2017; SS.UU. n. 28504/2017).

In relazione alla seconda fattispecie, individuato dal Giudice di prime cure, riguardante il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dagli emolumenti percepiti dagli Amministratori e dai Sindaci di C.S.E.A. (*correlato alla voce sub a) dell'atto di citazione*) e dagli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare di C.S.E.A. (*corrispondente alla voce sub b2 dell'atto di citazione*), la sentenza ha negato la giurisdizione contabile, nel presupposto che il caso in esame non rientra in nessuna delle fattispecie, in cui sia ravvisabile, ai sensi dell'art. dell'art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), la giurisdizione della Corte dei conti.

In base alla normativa e all'interpretazione giurisprudenziale formatasi in tema di azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi e dei dipendenti di società a partecipazione pubblica per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale,

la sentenza ha correttamente ritenuto che è ravvisabile la giurisdizione della Corte dei conti nelle seguenti ipotesi: "*in caso di società in house; in caso di danno arrecato direttamente al patrimonio non della società, ma dell'ente pubblico; in caso di danno cagionato dal rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il proprio potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione*".

E, tuttavia, ha (erroneamente) non riconosciuto che il danno da dispersione del patrimonio pubblico, così come individuato in sentenza o nell'atto di citazione nelle sue due componenti, costituisce un danno arrecato direttamente alle pubbliche amministrazioni socie, per avere esse perduto il valore dei conferimenti e quello delle immissioni di liquidità fatte in favore della società, in relazione all'intervenuto fallimento della società.

Invero, l'art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 si applica anche alle società partecipate non configurabili come *in house*, a condizione che si configuri un danno erariale arrecato direttamente alla partecipazione pubblica, pregiudicando con dolo o colpa grave il valore della partecipazione stessa (Cass., SS.UU. n. n. 23452/2024).

Sussiste, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti anche in relazione a tale profilo di danno, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità di chi ha agito in rappresentanza del Consorzio o dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il proprio potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.

Né si può ritenere che non sussista la giurisdizione contabile, sulla base della riferita non assoggettabilità a fallimento della società, posto che la società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento, in

quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 della Legge Fallimentare, essendo la posizione dell'ente pubblico all'interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito.

Per le considerazioni sin qui esposte, l'atto di appello del Procuratore regionale merita di essere accolto, con riferimento alla richiesta subordinata di rinvio, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., al primo Giudice per la prosecuzione e la definizione del giudizio nei limiti della prescrizione, laddove eccepita.

L'art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c. stabilisce che il Giudice di appello dispone il rinvio al Giudice di primo grado *"quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice*". In tal caso, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

L'attribuzione dei singoli addebiti in relazione al ruolo ricoperto attiene al merito della vicenda e non è, in questa sede, determinabile. Spetterà al Giudice del rinvio definire le singole responsabilità in relazione alle condotte, in concreto, assunte/o non assunte da ciascuno degli amministratori o dei dipendenti pubblici, chiamati a giudizio anche per quanto riguarda i rapporti tra C.S.E.A. e la controllata C.S.E.A. Med s.c.a.r.l., svolgente attività formativa in Basilicata, a sua volta, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 20.07.2012.

Lo stesso art. 199 c.g.c., al comma 2, prevede, poi, che "*In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello*".

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha dichiarato, in rito,

l'inammissibilità dell'atto di citazione adottato nei confronti del Presidente e dei componenti del Collegio di revisione del Consorzio.

La sentenza merita sul punto conferma.

L'art. 67, comma 2, c.g.c. stabilisce che il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso, l'omessa audizione personale "*determina l'inammissibilità della citazione*".

Nel caso di specie, i componenti del Collegio sindacale hanno espressamente e testualmente chiesto, in sede di deduzioni, nel paragrafo precedente alle conclusioni di rito, di essere auditi.

La sentenza di primo grado ha dunque correttamente dichiarato che l'atto di citazione emesso nei loro confronti è inammissibile.

Come già ampiamente, sottolineato, l'appellata sentenza ha poi ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti per il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie (e quantificato in euro 37.000,00), trattandosi di danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all'intervenuto fallimento della società.

Al tempo stesso, ha accolto l'eccezione di prescrizione e dichiarato prescritta *in parte qua* l'azione erariale.

La Procura ha appellato il relativo capo della sentenza, evidenziando che "*la prescrizione non è rilevabile d'ufficio con la conseguenza che non poteva essere estesa dal Collegio anche a chi ciò non aveva fatto (Granito è rimasto contumace)*".

Anche su questo punto la decisione va rimessa al Giudice di primo grado, trattandosi di questione che presuppone una verifica in concreto degli atti interruttivi e delle posizioni dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda, avuto riguardo ad eventuali provvedimenti, quali, a mero titolo esemplificativo, gli eventuali atti di revoca dei contributi erogati; di insinuazione al passivo fallimentare; di costituzione in mora emessi nei confronti di determinati soggetti, per i quali va verificata l'eventuale estensione soggettiva; di costituzione di parte civile delle amministrazioni nel processo penale; di transazione effettuati in sede fallimentare; di eventuali riconoscimenti di debito.

5. Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l'appello incidentale, proposto da Demichelis Roberto, componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A. dall'ottobre 2001 al 4 novembre 2011, non possa trovare accoglimento, per avere il gravame censurato, in sostanza, il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, sul quale dovrà, in definitiva, pronunciarsi il Giudice del rinvio.

6. Va, infine, dichiarata, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., l'estinzione del giudizio nei confronti di Bona Basilio, costituito per il tramite degli eredi Bona Francesca e Bona Luca, in assenza dei presupposti per la trasmissibilità del debito erariale agli eredi.

Al riguardo, il P.M. si è rimesso in udienza alle valutazioni del Collegio, non sussistendo le condizioni per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi.

L'art. 1, comma 1, ultima parte, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dispone che il debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

La declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo comporta che gli effetti della sentenza n. 6/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte vengono meno nei confronti della parte e degli eredi. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

7. La regolazione delle spese del presente giudizio va rimessa al Giudice del rinvio, ex art. 199 c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, previa riunione degli appelli iscritti al n. **60693** del ruolo generale:

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello principale promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con specifico riguardo alla richiesta, proposta in via subordinata, di rimessione al primo Giudice;
- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nei termini indicati in motivazione;
- rinvia la definizione del giudizio al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) c.g.c., ponendo a carico delle parti la riassunzione del processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara estinto il processo nei confronti di Bona Basilio e dei suoi eredi. Le relative spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute;
- rimette la definizione delle spese del presente giudizio al Giudice del rinvio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE RELATORE **IL PRESIDENTE**

Donatella SCANDURRA Massimo LASALVIA

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 17/04/2025

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente

SENTENZA PARZIALMENTE CASSATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA N. 23220/2026, DI CUI SI INSERISCE DISPOSITIVO:

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata riguardo alle statuizioni relative ai signori Vito Mauro, Gianfranco Ressi e Roberto De Michelis. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Roma, 31 luglio 2026

Il Dirigente

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente